

Unità Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo/

VIA E MAIL

A tutto il personale tecnico amministrativo

Ai Dirigenti

Ai Direttori di Dipartimenti

Ai Presidenti dei Sistemi

Ai Direttori dei Centri di Ateneo

Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti

Ai Coordinatori organizzativi dei Sistemi

E, p. c. Alle rappresentanze sindacali e alla RSU

OGGETTO: Decreto 17 ottobre 2017, n. 206. Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché per l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Gentili professori, cari colleghi,

con D.M. 17 ottobre 2017, n. 206 (pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017), è stato emanato il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché per l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Rimandando all'attenta lettura del suddetto regolamento, ne riassumo brevemente i contenuti.

**Richiesta della visita di controllo (art. 1)**

La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente mediante l'utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.

Ricordo che, in base all'articolo 55-septies, comma 5 del D. Lgs. 165/01, la richiesta di visita fiscale sin dal primo giorno è obbligatoria per le assenze che si verificano nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Per le altre assenze spetta al responsabile della struttura la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia. Al momento della comunicazione delle assenze per malattia con le modalità previste con mia nota prot. 1/3/0009252 del 20/07/2011 e reperibile all'indirizzo

<http://www.unipi.it/ateneo/personale/carriere/carriereta/assenze/circolari/Insorgenza-di-malattieluglio-2011.pdf>, i responsabili delle strutture indicheranno nello specifico la volontà di voler sottoporre il dipendente assente a visita fiscale.

La visita fiscale può essere disposta anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.

## Svolgimento delle visite fiscali (art. 2)

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## Reperibilità del dipendente al fine del controllo (artt. 3 e 6)

L'articolo 3 del D.M. 17 ottobre 2017, n. 206 fissa le seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. L'obbligo di reperibilità opera anche nei giorni festivi e non lavorativi.

L'articolo 6 consente al dipendente in malattia la variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi, imponendo, però, la preventiva comunicazione all'amministrazione della suddetta variazione.

Ribadisco che, qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne **preventiva comunicazione** all'amministrazione.

## Esclusioni dall'obbligo di reperibilità (art. 4)

L'art. 4 esonera dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti, la cui assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

## Rientro anticipato al lavoro (art. 9)

L'art. 9 disciplina l'ipotesi di guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia.

In tale caso il dipendente, per riprendere l'attività lavorativa, è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo, che deve essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi, ovvero da altro medico in assenza o impedimento assoluto del primo.

Prego i Direttori di Dipartimento di trasmettere la presente comunicazione per opportuna conoscenza al personale docente afferente alla struttura dai medesimi diretta.

I colleghi dell'Unità che si occupano della gestione delle presenze ([gestionepresenze.gpres@unipi.it](mailto:gestionepresenze.gpres@unipi.it)) rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Riccardo Grasso)